



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

# **DDL CONCORRENZA 2023**

**Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023**, trasmesso alla Camera e assegnato alle competenti Commissioni parlamentari il 18 settembre 2024 per l'avvio dell'iter parlamentare (AC 2022).

## **SOMMARIO**

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO .....</b>	<b>2</b>
1. Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe(art. 17) .....	2
2. Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali (art. 18) .....	2
3. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfenzionati (art. 21) .....	2
4. Delega al Governo in materia di de hors (art. 23) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP .....</b>	<b>4</b>
1. Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 24) .....	4
2. Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa (art. 25) .....	5
3. Modifiche alla definizione di incubatore certificato (art. 26) .....	5
4. Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati (art. 27) ....	6
5. Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start up innovative (art. 28) .....	6
6. Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start up innovative (art. 29) .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.....</b>	<b>7</b>
1. Disposizioni in materia di concessioni autostradali: inquadramento generale (artt. 1-15) ....	7
2. Dispositivi elettronici per il monitoraggio dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (art. 19) .....	9
3. Sistema informativo antifrode (art. 20) .....	10
4. Taxi e NCC (art. 22).....	10

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO**

### **1. Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe(art. 17)**

La disposizione in commento inserisce una nuova previsione all'articolo 2, comma 2 della Legge 580/1993 riguardante il "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Tale intervento prevede che la rilevazione di prezzi e tariffe - di cui alla lettera c) dell'articolo oggetto di integrazione - da parte delle Camere di Commercio sia limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Il Garante determina tali prodotti sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse generale e, anche, sulla base delle risultanze del monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione.

Inoltre, Il Garante adotta apposite linee guida per stabilire le modalità di rilevazione di tali prezzi, nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e di garanzia di imparzialità dei soggetti che procederanno al rilevamento.

### **2. Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali (art. 18)**

La norma in esame prevede un rafforzamento della trasparenza nelle attività di rilevazione di usi commerciali, di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 223/2006 relativo alle "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

La nuova previsione stabilisce che le commissioni provinciali della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono assicurare che non prendano parte ai Comitati tecnici delle camere di commercio i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Il presidente della commissione provinciale, laddove accerti la violazione del suddetto divieto, dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Nel caso in cui non vi provveda, la camera di commercio, d'ufficio o su segnalazione di un soggetto interessato, revoca la commissione provinciale.

### **3. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati (art. 21)**

La disposizione prevede l'inserimento dell'articolo 15-bis nel Codice del consumo, rubricato "Disposizioni per contrastare *le prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati*" al fine di garantire una maggiore trasparenza per i consumatori in merito al fenomeno della *shrinkflation*.

La nuova norma stabilisce l'obbligo in capo ai produttori che mettono in vendita un prodotto di consumo, anche per il tramite di distributori operanti in Italia, di apporre una specifica etichetta, con la relativa evidenziazione grafica, allo scopo di informare il consumatore che il prodotto ha subito una riduzione della sua quantità nominale con un corrispondente aumento del prezzo per unità di misura, nonostante il confezionamento sia rimasto invariato.

Il suddetto obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è esposto nella sua quantità ridotta.

#### **4. Delega al Governo in materia di dehors (art. 23)**

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è prevista l'adozione di un decreto legislativo<sup>1</sup>, per il riordino e il coordinamento delle disposizioni relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico ai pubblici esercizi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività d'impresa (c.d. dehors).

In particolare, si prevede che il decreto rispetti i seguenti criteri direttivi:

- a) esclusione dal regime autorizzatorio (autorizzazione culturale e autorizzazione paesaggistica, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D. Lgs. 42/2004), per la posa in opera di elementi o strutture amovibili su pubbliche piazze, vie e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per i dehors strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- b) definizione delle modalità di attuazione per l'individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- c) introduzione dell'istituto del silenzio-assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o gli altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico;
- d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità dei dehor strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri:
  - 1) mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale;
  - 2) progettazione integrata con lo spazio circostante;
  - 3) decoro e omogeneità degli elementi di arredo;
  - 4) chiare delimitazioni e perimetrazioni degli elementi e delle strutture amovibili;
- e) previsione che il diniego al rilascio delle autorizzazioni possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
- f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico, di misure di semplificazione delle procedure amministrative – anche prescindendo dalle citate autorizzazioni – nel caso in cui gli elementi o le strutture amovibili siano conformi ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
- g) previsione di procedure omogenee sull'intero territorio nazionale, secondo principi di semplificazione edilizia;

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata; parere che è reso nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali il decreto può essere adottato. Se il termine di 30 giorni per l'espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono la scadenza dei 12 mesi, quale termine di delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

- h) previsione di un adeguato regime sanzionatorio in caso di violazioni;
- i) previsione che le disposizioni attuative, di cui alle lettere da a) a g), si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle semplificazioni in materia di autorizzazione culturale e paesaggistica introdotte in fase pandemica e più volte prorogate (9-ter, comma 5, del D.L. 137/2020). In tal caso l'istanza di regolarizzazione è presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che sarà adottato in attuazione della presente delega;
- j) l) previsione di criteri uniformi cui i Comuni devono adeguare i propri regolamenti al fine di garantire zone congrue per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione dei marciapiedi con i dehors.

Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui sopra, l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei dehors dei pubblici esercizi – rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020 – è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP**

### **1. Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 24)**

La disposizione apporta delle modifiche alla definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, tra i requisiti che l'impresa start-up innovativa deve possedere si inserisce:

- a) il dover essere microimpresa, o una piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE<sup>2</sup>;
- b) il dover disporre di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro ed impiegare almeno un dipendente, entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese istituito dalle Camere di commercio e a cui la start-up dev'essere iscritta per beneficiare delle disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, di cui all'articolo 25 medesimo;
- c) la necessità che l'impresa sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano non solo direttamente afferenti all'oggetto sociale ma anche utilizzate dall'impresa.

---

<sup>2</sup> In base a quanto disposto dall'articolo 2, del Titolo I, della raccomandazione 2003/361/CE, per microimpresa si intende: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR"; per piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR"; per media impresa, invece, un'impresa più grande delle precedenti per occupati, fatturato e totale di bilancio, che occupi "meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

## **2. Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa (art. 25)**

La disposizione prevede che le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi sulla base, alle condizioni e per il tempo previsto dalla normativa previgente, purché dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impieghino almeno un dipendente, entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

## **3. Modifiche alla definizione di incubatore certificato (art. 26)**

La disposizione interviene sull'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificando i requisiti per la definizione di incubatore di start-up innovative certificato. Nello specifico, come da modifica introdotta dal punto a) della disposizione in commento, l'incubatore di start-up innovative certificato deve avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (e autocertificata dall'incubatore di start-up innovative).

La disposizione, al punto b), modifica gli indicatori di cui al su detto comma 7, in base ai quali viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative il possesso di adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e), del comma 5, sulla base di valori minimi individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico sono così modificati gli indicatori di cui alle lettere:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione o incubazione o accelerazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate o supportate nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato o personale delle start-up innovative supportate;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate o supportate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate o supportate;
- h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate o supportate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

La lettera c) dell'art. 26 in commento interviene, invece, sul comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo che gli incubatori certificati volti allo svolgimento di attività di accelerazione di start up siano iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella di cui al primo periodo del comma 8 e a cui sono, invece, iscritte anche le start-up innovative.

Il comma 2 della disposizione prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* sono aggiornati i valori minimi di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui al comma 5, lettera e) del suddetto articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

Il comma 3 dispone che gli incubatori certificati volti a svolgere l'attività di accelerazione di start up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8, dell'articolo 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dalla lett. c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 26, commi 8 e 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato) del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 28 della presente legge.

Si ricorda che l'articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che la start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'art. 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

#### **4. Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli incubatori certificati (art. 27)**

Come previsto dal comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori certificati è riconosciuto un credito d'imposta dell'8 per cento dell'investimento nel capitale sociale di start up innovative (effettuato sia direttamente che attraverso Organismi di investimento collettivo o altre società dedicate).

L'investimento massimo sul quale applicare il credito d'imposta è pari a 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio e il recupero dello stesso.

Il limite complessivo di spesa della misura a decorrere dall'anno 2025 è di 1,8 milioni di euro.

Al comma 3 viene previsto che i criteri e le modalità di fruizione dell'incentivo saranno definiti con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 definisce che le agevolazioni sono erogate in regime *de minimis* di cui al Reg. UE n. 2831 del 2023.

#### **5. Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start up innovative (art. 28)**

Il comma 1 modifica i commi 88 e 92 dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017".

Differentemente dalla precedente soglia del 10 per cento, con la nuova disposizione, gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, per gli investimenti qualificati indicati al comma 89 del succitato articolo 1, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 dello stesso articolo 1. Viene inoltre previsto che la soglia dell'8 per cento sale al 10 per cento nel caso di investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti

nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

## **6. Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start up innovative (art. 29)**

Viene modificata la lettera b), comma 1, dell'art. 26-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", definendo che le disposizioni riguardanti il permesso ed il soggiorno dell'investitore in Italia, si applicano, oltre nel caso di investimento in una società, anche in caso di investimento in un fondo di venture capital.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

### **1. Disposizioni in materia di concessioni autostradali: inquadramento generale (artt. 1-15)**

L'articolato dispone norme di riordino della disciplina delle concessioni autostradali in linea con gli obiettivi del PNRR e nell'ambito della Misura M1C2-11-12 Riforma 2-Leggi annuali sulla concorrenza, con la previsione dell'obbligatorietà del ricorso alle gare per l'affidamento dei contratti di concessione autostradale e con la disciplina degli affidamenti "in house", nonché della risoluzione del contratto di concessione. In particolare:

viene individuato l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di concessioni autostradali, che costituiscono normativa speciale di settore rispetto a quanto disposto dal Libro IV, Parte II, del Codice dei contratti pubblici ex decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativo ai contratti di concessione in generale (art. 1);

i nuovi affidamenti relativi alle concessioni autostradali devono tenere conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ex art. 37, comma 2, lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 2);

l'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali tramite ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito bando di concessione (ex art. 182 del Codice dei contratti pubblici), mentre il ricorso all'affidamento diretto è limitato esclusivamente ai casi di affidamento (art. 3):

- 1) alla società Autostrade dello Stato spa (ex art. 2, comma 2-sexies, decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121), costituita per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti "in house", interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 2) ad una diversa società "in house" di altre Amministrazioni pubbliche, anche appositamente costituita, per l'affidamento di concessioni relative ad autostrade che riguardino una o più regioni (ex art. 186, comma 7, Codice dei contratti pubblici).

Non è, invece, possibile procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla proposta dell'operatore economico (ex art. 193 Codice dei contratti pubblici);

- a) sono definiti i contenuti del bando di gara delle procedure ad evidenza pubblica riguardo all'oggetto, requisiti generali e speciali, modalità di presentazione dell'offerta, criterio di

- aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, durata massima del contratto di concessione (art. 4);
- b) viene disciplinata nel dettaglio la procedura di affidamento diretto "in house" di una concessione autostradale, sia con riferimento alle valutazioni preventive che giustificano il ricorso a tale modalità operativa, sia all'*iter* da seguire da parte dell'Ente concedente (art. 5);
  - c) è disciplinato anche l'oggetto del contratto di concessione autostradale (art. 6), con la specifica delle tipologie di attività, nonché con l'attuazione del *requirement* contenuto della M1C2-11-12 Riforma 2-Leggi annuali sulla concorrenza che prevede in particolare la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci nel rispetto degli standard regolatori adottati dall'ART ex art. 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
  - d) sono definiti i criteri di remunerazione delle concessioni, in particolare, le attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura autostradale, nonché di realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria che saranno remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio (art. 7);
  - e) si stabilisce che ogni affidamento di concessione autostradale deve avere alla base uno schema di convenzione, i cui contenuti individuano i livelli adeguati di servizio che il concessionario deve garantire per il rispetto degli standard regolatori stabiliti dall'ART (art. 8). Le convenzioni devono definire, oltre ai livelli di servizio per la gestione e la manutenzione delle autostrade, anche le prestazioni poste a carico del concessionario con riferimento a punti di ricarica elettrica. Tali prestazioni devono essere coerenti con le disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti in osservanza dei principi di cui all'art. 37, comma 2, lettere a) ed e) del D.L. 201/2011, ovvero:
    - 1) garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture stradali e autostradali;
    - 2) definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi;
  - f) si dispone che la stipula del contratto di concessione avviene tramite la sottoscrizione di una convenzione corredata da un piano economico-finanziario (PEF). In particolare, la proposta di convenzione e il PEF devono essere trasmessi al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), per eventuali osservazioni da recepire nella proposta definitiva. Quest'ultima, dopo la sottoscrizione da parte dell'affidatario, sarà infine approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 9);
  - l) viene stabilito che la durata del contratto di concessione è determinata dal concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare i 15 anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il concedente intenda affidare in concessione la realizzazione di lavori di durata superiore ai 15 anni. Nel caso di concessioni scadute, l'ente concedente deve procedere ad un nuovo affidamento. Nelle more della procedura per l'affidamento della concessione non avviene alcuna proroga del contratto e la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 178, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (art. 10);
  - m) nel caso di estinzione di concessioni autostradali derivanti da procedure di risoluzione o recesso si applica la disciplina di carattere generale prevista dall'art. 190 del Codice dei contratti pubblici, mentre nelle fattispecie di inadempimento del concessionario,

- l'estinzione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 11);
- n) si dispone che in relazione alle nuove concessioni autostradali, con delibera dell'ART, è definito il modello di tariffazione da applicare, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'inflazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva "Eurovignette" UE 2022/362 del 24 febbraio 2022 che ha modificato le Direttive UE 1999/62/CE, 1999/37/CE, UE 2019/520. Le tariffe determinate secondo tale schema, tenendo conto, per ciascuna concessione delle caratteristiche del tracciato, delle infrastrutture e dei manufatti presenti, sono indicate nello schema di convenzione da porre a base di gara. Le tariffe così determinate garantiscono l'integrale copertura degli oneri:
- 1) infrastrutturali, ovvero i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura;
  - 2) dei finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione dell'infrastruttura
  - 3) per remunerare eventuali costi esterni (art. 12);
- o) viene disposta l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, tenendo conto della relazione sugli investimenti trasmessi dai concessionari uscenti al termine della concessione. Il Piano ha durata decennale e può essere aggiornato con cadenza biennale. Sulla base del Piano, nello schema di convenzione da porre a base delle procedure di gara per l'affidamento delle singole concessioni, è definito l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria da realizzare, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- 1) maturità progettuale delle opere;
  - 2) rilevanza dell'intervento in relazione all'incremento degli standard di sicurezza;
  - 3) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni considerando l'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi e rispettando gli standard di sicurezza legati alla circolazione;
  - 4) individuazione delle aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci (art. 13);
- p) viene disciplinata, per le concessioni in essere, la procedura di aggiornamento dei piani economico-finanziari nei casi di scadenza del periodo regolatorio quinquennale (art. 14);
- q) si prevede che alle concessioni autostradali in essere non affidate secondo il diritto dell'Unione Europea, vigente al momento dell'affidamento o della proroga, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e 60 per cento dei contratti di lavoro, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, ex art. 186 del Codice dei Contratti pubblici (art. 15).

## **2. Dispositivi elettronici per il monitoraggio dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (art. 19)**

Nelle more della piena operatività dei dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (c.d. scatola nera), è disposto il divieto per le imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare i dispositivi, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, ovvero di prevedere penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza. Le clausole

apposte in violazione del divieto suddetto sono nulle, mentre il contratto per il resto rimane valido.

L'assicurato può richiedere i dati relativi alla percorrenza complessiva, nonché alla percorrenza differenziata in base alla diversa tipologia di strada percorsa e all'orario di percorrenza negli ultimi 12 mesi, tramite la compagnia assicurativa al provider di telematica assicurativa che gestisce il dispositivo elettronico installato su richiesta dell'impresa assicurativa o che è presente sul veicolo come dotazione di fabbrica. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato a titolo gratuito in un formato strutturato con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Invece, la compagnia assicurativa che utilizza tali dati per il calcolo del premio assicurativo e che non prevede di proseguire il rapporto contrattuale con il provider di telematica assicurativa, deve versare a quest'ultimo un compenso una tantum non superiore a 20 euro.

### **3. Sistema informativo antifrode (art. 20)**

Viene previsto per le imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e le imprese assicurative possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse alla liquidazione dei sinistri. I costi per la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo sono esclusivamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.

### **4. Taxi e NCC (art. 22)**

Viene modificato l'art. 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, istitutivo del registro per le imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea mediante autovettura e motocarrozze, prevedendo l'applicazione di sanzioni ex art. 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in caso di mancata iscrizione al registro. Inoltre, al fine di verificare la veridicità dei dati ivi contenuti, si dispone che i Comuni accedono al registro e procedono alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I Comuni, accedendo al registro, comunicano anche al Ministero medesimo i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati.

Vengono modificati, con efficacia a partire da sei mesi dalla pubblicazione del previsto decreto attuativo del "foglio elettronico di servizio" (art. 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21) gli artt. 85 e 86 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con l'equiparazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nella legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21), sia che si tratti di taxi, che di noleggio con conducente. In particolare, vengono graduate, in funzione della gravità dell'irregolarità commessa, le conseguenti sanzioni prevedendo che, in caso di esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente, in linea con quanto previsto per il servizio di taxi, sia disposto il pagamento di una somma da euro 1812 a 7249 per chiunque adibisca a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso o in assenza di autorizzazione. Qualora, invece, si tratti di autobus immatricolati a noleggio con conducente è prevista la sanzione da euro 1998 a 7993; la violazione comporta la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi. Inoltre, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, si applica la sanzione della revoca della patente; tali sanzioni

si applicano anche a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione. Sono specificatamente sanzionate le irregolarità dell'attività di noleggio riferibili esclusivamente all'obbligo di rientro in rimessa e al foglio di servizio prevedendo: alla prima violazione, la sanzione pecuniaria da euro 178 a 672 e la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese; alla seconda violazione, la sanzione pecuniaria da euro 264 a 1010 e la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo tra uno e due mesi; alla terza violazione, la sanzione pecuniaria da euro 356 a 1344 e la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi; alla quarta violazione, la sanzione pecuniaria da euro 528 a 2020 e la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo quattro a otto mesi.

Le medesime sanzioni progressive in base alla frequenza della violazione perpetrata si applicano, quindi, anche nel caso di specifiche irregolarità (artt. 2, 12 commi 1 e 2 e 13 legge n. 21/1992) commesse da parte di titolari di licenza taxi (ad eccezione della quarta violazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 884 a 2020 euro).

Per le altre irregolarità minori, sono disposte sanzioni più lievi consistenti nel pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.